



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Via Umberto I, n. 15 – CAP 27050

Tel. 0383 373123-373017 - Fax. 0383 73782 – PEC: comune.codevilla@legalpec.it

ORDINANZA N. 2 DEL 05 FEBBRAIO 2024

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h in tutto il centro abitato escluse le Frazioni Garlazzolo, Buffalora e Pontazzo

IL SINDACO

Considerata la necessità di limitare permanentemente la velocità dei veicoli a motore all'interno del centro abitato in particolar modo a tutela delle utenze vulnerabili;

Visto che nei tratti di strade interessate trovano ubicazione la Scuola Materna, Cantine Torrevilla ed innumerevoli altre attività, commerciali e non, oltre che da abitazioni e condomini

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con deliberazione n. 55 del 31/07/2023 la Giunta Comunale ai sensi dell'art 7 del vigente C.D.S. delibera l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h dei veicoli a motore in tutto il centro abitato

ORDINA

- La limitazione permanente della velocità massima dei veicoli a motore a 30 Km/h** all'interno di tutto il centro abitato escluse le Frazioni Garlazzolo, Buffalora e Pontazzo;
- La apposizione della necessaria segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che per quanto riguarda i segnali stradali da utilizzarsi deve intendersi la Fig 323/a art. 135 (inizio zona a velocità limitata 30 Km/h) e figura 323/b (fine zona a velocità limitata 30 Km/h) L'apposizione dovrà essere effettuata a cura della Ditta incaricata e dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto;
- La revoca** di qualsiasi altra ordinanza precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dell'entrata in vigore dello stesso

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Alla Prefettura U.T.G. di Pavia;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera;
- Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme (Pv);
- Polizia Locale di Codevilla;
- Ufficio Tecnico del Comune di Codevilla;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio.

Dal Comando di Polizia Locale 05/02/2024



IL SINDACO
Dott. Marco Pietro Dapiaggi